

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 20 al 24 marzo

Provvedimenti e Atti Normativi

Qualificazione SOA: nel 2023 picco di incremento dell'8% per le tariffe di attestazione.

L'ANAC ha aggiornato, per l'anno 2023, il coefficiente "R", utilizzato per il calcolo della tariffa minima applicata dalle SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione, che sale **da 1,331 nel 2022 a 1,438** (v. [Comunicato del Presidente del 15 febbraio 2023](#)).

Tale coefficiente è basato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), e deve essere calcolato dall'ANAC con cadenza annuale – a partire dall'anno 2005, con la base media dell'anno 2001 – nella formula contenuta nell'Allegato C del d.P.R. n. 207/2010, entra in vigore nel 2011, ma già presente nel previgente Allegato E del d.P.R. n. 34/2000.

Da notare che, prima del 2005, il coefficiente "R" non era presente nella formula originaria del computo della tariffa SOA ex d.P.R. 34/2000, poiché introdotto, assieme alla verifica triennale, con il d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93.

Per maggiori informazioni, consultare la news sul sito ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2023, n. 1816.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1816 del 22 febbraio 2023, si è pronunciato sul **soccorso procedimentale**, precisando come questo sia **applicabile anche se non previsto dal bando di gara**.

Il giudice ha infatti chiarito come la *ratio* dell'istituto consista esclusivamente nella **ricerca dell'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara rispetto alla portata del proprio impegno negoziale, attraverso la richiesta di chiarimenti in riferimento alla stessa offerta**, con l'obiettivo di superarne le eventuali ambiguità. Interpretazione che secondo il Consiglio di Stato sarebbe in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE che, in tema di soccorso istruttorio, in caso di carenze dell'offerta tecnica, che ha avuto modo di specificare che *«una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un'informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell'appalto, salvo appunto il caso in cui essi siano indispensabili per chiarire il contenuto dell'offerta o per rettificare un errore manifesto e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta»* (CGUE, 10 maggio 2017, C-131/16 A).

I giudici del Consiglio di Stato quindi, alla luce di tali argomentazioni, hanno stabilito che *«l'esperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, deve ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di*

ambiguità dell'offerta tecnica laddove comunque l'effettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio».

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

TAR Perugia, 24 febbraio 2023, n. 94.

Il TAR Perugia si è pronunciato sulla legittimità della **revoca dell'aggiudicazione** a seguito del **rifiuto all'avvio d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto**.

In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione, in quanto fondata sull'erroneo presupposto della mancata produzione da parte dell'affidataria della documentazione necessaria alla consegna anticipata dei lavori, in quanto questa non sarebbe stata richiesta dalla stazione appaltante, aggiungendo che le carenze documentali contestate, in quanto attinenti alla fase esecutiva, avrebbero potuto essere perfezionate in tale fase.

Il Collegio ha anzitutto osservato che, nonostante sia la lettera di invito che il CSA prevedessero esplicitamente la facoltà per la stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016, la ricorrente – nonostante i ripetuti solleciti – non ha mai provveduto ad inviare la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, rifiutandosi anche di avviare le lavorazioni in via d'urgenza.

Il Collegio ha dunque ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione, sia a causa dell'impossibilità di procedere alla consegna anticipata dei lavori, sia per la mancata produzione della documentazione riguardante la fase esecutiva e di apertura del cantiere, la cui conformità alla legge *“deve essere necessariamente verificata al momento dell'inizio dei lavori, anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto”*.

Inoltre, aggiungono i giudici, **il comportamento assunto dalla ricorrente era già chiaro indice di inaffidabilità dall'aggiudicataria**, con la conseguenza che *“anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell'aggiudicazione”*, come pure **“il reiterato atteggiamento non cooperativo dell'aggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse”**.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).